



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.32

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 28 del 2-3-2020, si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 4-3-2020 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto.

Con riferimento alle disposizioni di interesse per la professione medica e odontoiatrica il provvedimento prevede tra l'altro che:

- limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; **sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;**
- la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, **avviene dietro presentazione di certificato medico**, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
- **il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute.**

Con riferimento all'attività e gestione degli Ordini territoriali e relativa Federazione Nazionale l'art. 1, lettera a), dispone che: "Allo scopo di contrastare e contenere il

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale”.**

L'art. 4, comma 1, prevede che le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Pertanto, alla luce della disposizione sopraccitata, questa Federazione, nell'ambito dei compiti di indirizzo, di coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini territoriali, ritiene che tutte le riunioni istituzionali, ivi compresi gli eventi residenziali ECM, debbano essere sospesi fino al termine del 3 aprile p.v., salvo ulteriori proroghe.

Si rileva che gli atti, inerenti all'ordinaria amministrazione - ad eccezione dell'approvazione dei bilanci - che rivestano il carattere della necessità e dell'urgenza, potranno essere adottati con deliberazione d'urgenza del Presidente, ferma restando la necessità di portarle a ratifica nei Consigli direttivi non appena cessata l'emergenza epidemiologica in essere.

In subordine, ove gli Ordini ritengano assolutamente indispensabile convocare i Consigli direttivi e le Commissioni di Albo, potrà essere utilizzata la modalità telematica di collegamento da remoto nel rispetto dei seguenti principi:

- il Presidente deve poter identificare i soggetti partecipanti alla riunione;
- riservatezza contenuto seduta;
- la manifestazione di voto deve essere riconducibile in modo inequivocabile ai soggetti aventi diritto al voto stesso;
- verbalizzazione della seduta a cura del Segretario dell'Ordine.

Si rileva, inoltre, che questa Federazione si è già attivata per ottenere la proroga del termine per l'approvazione da parte degli Ordini dei bilanci attualmente fissato al 30 aprile 2020.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia, si allega copia del provvedimento.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

All. n. 1

MF/MP

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri